

## CRISI D'IMPRESA

### ***La procedura di concordato minore nel Codice della crisi***

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

### **ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Un apposito capo del **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** è riservato alle procedure di **composizione delle crisi da sovraindebitamento**, attualmente disciplinate nella **L. 3/2012**.

In particolare, tale ultima Legge prevede, per il **soggetto sovradebitato non consumatore**, la possibilità di ricorrere all'**accordo di ristrutturazione dei debiti** ([articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#)).

In tale tipo di procedura, la proposta è sottoposta a **votazione dei creditori** e deve raggiungere determinate **maggioranze** per essere omologata ([articoli 10 – 12 L. 3/2012](#)).

Nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza **il soggetto sovradebitato che non sia consumatore e che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale** (alla l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie), può ricorrere alla **procedura di concordato minore** disciplinata dall'[articolo 74 e ss. CCII](#).

Tale procedura, come l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'[articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#), prevede la **votazione dei creditori**; presenta però **significative differenze** rispetto all'analogo istituto.

Per quanto riguarda i **requisiti soggettivi**, per l'accesso alla procedura di concordato minore, l'[articolo 74 CCII](#) richiede che il soggetto sovradebitato sia un debitore che **non può ricorrere alla liquidazione giudiziale** (ovvero a l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste) quindi, ad esempio: l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, il professionista, ad **esclusione del consumatore**.

L'[articolo 77 CCII](#) prevede, inoltre, che la domanda di concordato minore sia **inammissibile** quando:

- **mancano i documenti** di cui agli [articoli 75 e 76 CCII](#);

- il debitore presenta requisiti **dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. d);**
- il debitore sia già stato **esdebitato** nei 5 anni precedenti la domanda;
- il debitore abbia **già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;**
- risultino commessi **atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

L'[articolo 7, comma 2, L. 3/2012](#) prevede invece che **la proposta possa essere presentata** anche dal consumatore. Ai fini dell'**ammissibilità** è, inoltre, previsto che il debitore non:

- abbia fatto ricorso, nei **precedenti cinque anni**, ai procedimenti di cui alla stessa **3/2012** (con il codice della crisi si chiede invece che ci sia stata esdebitazione);
- abbia subito per cause a lui imputabili **impugnazione, risoluzione, revoca o cessazione** degli effetti dell'accordo;
- abbia fornito **documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

L'**articolo 74, comma 1, CCIII** prevede, inoltre, che **la proposta di concordato minore debba consentire di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.**

Tale importante requisito non è invece previsto per l'**accordo di ristrutturazione** di cui all'[articolo 7 L. 3/2012](#) (anche perché lo stesso istituto si rivolge ad una **platea diversa, più ampia**, comprensiva anche dei **consumatori che non hanno un'attività professionale o imprenditoriale**).

Il **comma 2** dell'[articolo 74 CCII](#) precisa che, al di fuori dei casi previsti nel comma primo, **il concordato minore possa essere proposto esclusivamente quando sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.**

Anche tale previsione è una novità rispetto all'**accordo di ristrutturazione** di cui all'[articolo 7 L. 3/2012](#).

Per il resto, l'[articolo 74, comma 3, CCII](#) precisa che la proposta di concordato debba avere **contenuto libero, indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi** e possa prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale **suddivisione dei creditori in classi.**

L'[articolo 75 CCII](#) prevede che il debitore debba allegare alla domanda:

- il **piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi;**
- una **relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;**
- l'**elenco di tutti i creditori**, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- gli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli ultimi 5 anni;

- la **documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari** e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

L'[articolo 9 L. 3/2012](#), nell'indicare i documenti necessari a corredo della proposta di accordo, è meno dettagliato: per i creditori **non è prevista l'indicazione delle cause di prelazione**, gli atti di disposizione da indicare sono generici (non si fa cenno al fatto che si tratti di atti di straordinaria amministrazione), e non si chiede infine di indicare le entrate del nucleo familiare.

L'**articolo 75, comma 2, CCII** prevede espressamente **la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente**, purché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della **collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni su cui insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Occ.

Altra novità degna di rilievo, rispetto alla procedura della **L. 3/2012**, è quanto stabilito dal **comma 3 dell'articolo 75 CCII**, ossia la possibilità di prevedere, nella proposta, che il debitore possa **continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo** garantito da garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa. Tale ipotesi è prevista nel caso di continuazione dell'attività imprenditoriale.

In questo caso l'OCC deve **attestare che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori** e che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene.

La **domanda è presentata tramite un OCC** e alla stessa, come previsto dall'**articolo 76 CCII**, deve essere allegata una **relazione particolareggiata** dell'OCC che comprende:

- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere** le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**;
- la valutazione sulla **completezza ed attendibilità della documentazione presentata**, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presumibile dei **costi della procedura**;
- la percentuale, le modalità e i **tempi di soddisfacimento dei creditori**;
- l'indicazione dei **criteri adottati, nel caso di formazione delle classi**.

Altra novità del CCII degna di nota è che è richiesto all'OCC di indicare, nella relazione suddetta, se **il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia **tenuto conto del merito creditizio del debitore**.

Per quanto riguarda, infine, la **maggioranza per l'approvazione del concordato minore**,

l'[articolo 79 CCII](#) richiede la **maggioranza dei creditori ammessi al voto**, con una serie di specifiche in ordine al diritto di voto e alle esclusioni.

Per l'accordo di ristrutturazione, l'[articolo 11 L. 3/2012](#) richiede che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **60% dei crediti**.

L'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'[articolo 80 CCII](#), si perfeziona quando il giudice abbia verificato **l'ammissibilità giuridica** e la **fattibilità economica** del piano, il raggiungimento delle maggioranze richieste e abbia risolto ogni contestazione.